

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTELA DELL'AREA FORESTALE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

(LRT 39/2000 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA”, articolo 40)

Sommario

Articolo 1 Oggetto	2
Articolo 2 Presentazione delle comunicazioni, delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni.....	2
Articolo 3 Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni	2
Articolo 4 Procedimento.....	5
Articolo 5 Avvio del procedimento.....	6
Articolo 6 Durata del procedimento	6
Articolo 6 bis Comunicazioni inerenti le istanze	6
Articolo 6 ter Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione.....	7
Articolo 7 Modulistica e relativi allegati.....	7
Articolo 8 Deposito cauzionale e pagamenti.....	7
Articolo 8 bis Ripristino	8
Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni sostitutive.	8
Articolo 10 Norme finali	9

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata Legge forestale, disciplina lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, di seguito indicata come Unione, in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Regolamento forestale.

Articolo 2 Presentazione delle comunicazioni, delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le comunicazioni, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni previste dalla Legge forestale sono presentate all'Unione, complete degli allegati indicati al successivo art. 3, compilando gli appositi modelli, predisposti ed approvati ai sensi dell'art. 5, resi disponibili sul sito istituzionale dell'Unione.

2. Le comunicazioni, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni sono presentate all'Unione in formato cartaceo o digitale.

3. In caso di presentazione in formato cartaceo le istanze possono essere inviate a mezzo posta ordinaria od altri vettori sottoscritte con firme autografe e con allegati copia dei documenti di identità di tutti i firmatari.

4. In caso di consegna a mano presso gli uffici possono essere sottoscritte dai firmatari davanti all'impiegato addetto al ricevimento delle istanze. In caso di presentazione in formato digitale devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione sottoscritte con firma elettronica valida o con firma autografa apposta sul modello cartaceo debitamente compilato e riprodotto in formato digitale accompagnato da copia digitale di valido documento di riconoscimento di tutti i firmatari.

5. Deve essere inviata una comunicazione per ogni istanza.

Articolo 3 Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni

1. Le istanze sono presentate complete dei seguenti allegati:

A) DICHIARAZIONE

A1) Mappa catastale ove sia chiaramente evidenziata la localizzazione e l'estensione dell'area oggetto di intervento;

A2) Visura di tutte le particelle catastali interessate dagli interventi richiesti comprensiva degli estremi dell'intestatario;

A3) Copia del documento di identità in corso di validità dei firmatari ove necessario sulla base delle modalità di presentazione di cui all'articolo 2;

A4) Copia del titolo di possesso dei terreni oggetto d'intervento ove necessario o delega da parte dei proprietari;

A5) Altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga utile per descrivere compiutamente gli specifici interventi (fotografie, disegni, relazioni tecniche ecc.);

A6) Altra eventuale documentazione ritenuta indispensabile dal responsabile del servizio ed indicata nel modello di cui all'articolo 5.

A7) Nel caso di opere e movimenti terra, elaborati grafici costituiti da planimetrie e sezioni adeguate a descrivere compiutamente l'intervento e con evidenziati e quantificati gli scavi e i riporti di terra.

B) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

B1) Numero 2 marche da bollo del valore di legge o certificato di pagamento dell'imposta a norma di legge;

B2) Mappa catastale ove sia chiaramente evidenziata la localizzazione e l'estensione dell'area oggetto di intervento;

B3) Visura di tutte le particelle catastali interessate dagli interventi richiesti comprensiva degli estremi dell'intestatario;

B4) Copia del documento di identità in corso di validità dei firmatari ove necessario sulla base delle modalità di presentazione di cui all'articolo 2;

B5) Copia del titolo di possesso dei terreni oggetto d'intervento ove necessario o delega da parte dei proprietari;

B6) Altra eventuale documentazione che il richiedente ritenga utile per descrivere compiutamente gli specifici interventi (fotografie, disegni, relazioni tecniche ecc.).

B7) Altra eventuale documentazione ritenuta indispensabile dal responsabile del servizio ed indicata nel modello di cui all'articolo 5.

B8) Nel caso di opere e movimenti terra, Progetto delle opere e dei lavori comprendenti la relazione tecnica ed elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato; Ove prevista relazione geologica redatta in conformità all'art. 75 e successivi del Regolamento forestale;

B9) Nel caso di trasformazione del bosco

B9.a) Allegati previsti dalla normativa regionale;

B9.b) Una specifica relazione tecnico descrittiva che espliciti e giustifichi le motivazioni della trasformazione avente i contenuti individuati dal responsabile del Servizio con apposito atto;

B9.c) Ove necessario progetto in formato cartaceo e digitale del rimboschimento compensativo avente i formati ed i contenuti individuati dal responsabile del servizio con apposito atto.

B10) Nel caso di piani di taglio e di gestione, lo specifico elaborato di piano redatto in formato cartaceo e digitale da tecnico abilitato avente i formati ed i contenuti individuati dal responsabile del Servizio competente con apposito atto.

C) RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI IN VARIANTE

Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico forestale, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, la variante deve far espresso riferimento all'autorizzazione precedente evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

Dette autorizzazioni hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione, salvo diverse determinazioni dell'ufficio, sulla motivata istanza del richiedente.

D) RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA

In caso di richiesta di autorizzazioni in sanatoria finalizzate al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate in assenza di autorizzazione o dichiarazione, deve essere presentata la documentazione di cui alla lettera B) del presente articolo comprensiva di elaborati grafici idonei a rappresentare e confrontare chiaramente lo stato originale e lo stato modificato;

Il procedimento di sanatoria non può essere concluso positivamente se il trasgressore non ha estinto le sanzioni elevate a suo carico e, ove previsto, non ha provveduto all'attuazione del rimboschimento compensativo.

2. Qualora gli interventi comunicati, richiesti o dichiarati ricadano in aree di particolare salvaguardia naturalistica – ambientale, è fatta salva la specifica documentazione di corredo alla comunicazione o all'istanza richiesta, in attuazione delle specifiche norme dalle competenti autorità nazionali e regionali di tutela per il rilascio dei relativi nulla osta o autorizzazioni.

3. Il Servizio Forestale dell'Unione fornisce opportune informazioni al riguardo nei modelli di cui all'articolo 5 e nella sezione informativa del sito istituzionale e funge da raccordo tra l'utente e gli uffici competenti in materia ambientale.

Articolo 4 Procedimento

1. Le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista all'articolo 3 sono improcedibili. Entro 20 giorni il responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente che l'attività non può essere avviata, salvo che lo stesso non si conformi alle indicazioni e integrazioni richieste dall'ufficio. L'attività può essere legittimamente avviata decorsi 20 giorni dalla presentazione di valida documentazione o delle richieste di integrazioni.

2. Il procedimento di autorizzazione prende avvio con la presentazione al protocollo dell'ente di valida richiesta di autorizzazione conforme a quanto richiesto dal presente regolamento. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza delle richieste o della documentazione allegata provvede a richiederne la regolarizzazione o l'integrazione entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, prescrivendo il termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il richiedente deve provvedere. In caso di inadempienza la pratica è archiviata e ne è data notizia al richiedente.

3. Il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di cui al comma precedente e con i medesimi effetti, chiarimenti od ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria a fini istruttori. In questo caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data della richiesta a quella nella quale pervengano i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

4. La richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa interrompe, per una sola volta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

5. Nel caso in cui gli interventi richiesti o dichiarati ricadano in aree a particolare tutela ambientale, non sono computati nella durata del procedimento i tempi procedurali che norme di legge o di regolamento assegnano alle autorità nazionali e regionali di tutela ambientale competenti a rilasciare nullaosta ed autorizzazioni da valutare prima del rilascio dell'autorizzazione per il vincolo forestale o che richiedono l'interruzione dei termini per l'avvio degli interventi comunicati o dichiarati.

Articolo 5 Avvio del procedimento

1. Tutti i procedimenti ad istanza di parte prendono avvio dalla data di presentazione dell'istanza agli uffici dell'Unione attestata dalla registrazione di protocollo. Nel caso di istanza presentata in forma digitale a mezzo posta elettronica certificata fa fede la data di ricevuta nella casella PEC dell'Unione rilasciata dal sistema informatico.

2. La comunicazione di avvio del procedimento delle istanze di parte è resa nota a tutti gli utenti con l'indicazione di tutti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 2 della L 241/90 in apposita sezione della modulistica per la presentazione delle istanze.

3. Resta ferma l'obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento nei casi in cui la pratica sia assegnata ad altro responsabile e nei casi dei procedimenti avviati d'ufficio.

Articolo 6 Durata del procedimento

1. La durata dei procedimenti è stabilita dalla legge e dal regolamento forestale regionale. Per i procedimenti non ancora disciplinati sono definite le seguenti durate:

- Richiesta di tesserini di riconoscimento 45 gg.
- Richiesta di iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive 45 gg.
- Richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'art. 71 del Regolamento Forestale della Regione Toscana 45 gg.
-

Articolo 6 bis Comunicazioni inerenti le istanze

1. I provvedimenti e le comunicazioni inerenti i procedimenti ad istanza di parte sono trasmessi con le seguenti modalità:

a) in caso di ricevimento dell'istanza in formato elettronico all'indirizzo digitale indicato nell'istanza o, in mancanza di indicazione, all'indirizzo digitale da cui è pervenuta l'istanza;

b) in caso di presentazione dell'istanza in formato cartaceo all'indirizzo digitale indicato nell'istanza o, in mancanza di indicazione, all'indirizzo di residenza del richiedente indicato sull'istanza;

Articolo 6 ter Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione

1. La validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi è definita dall'art 8 del Regolamento forestale.

2. La validità dell'autorizzazione e della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico è definita dall'art 72 del Regolamento forestale.

3. In tutti gli altri casi la validità temporale massima dell'autorizzazione è di 5 anni dalla data del provvedimento. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore. Le dichiarazioni hanno validità di 3 anni dalla data di presentazione fatta salva la possibilità di definire una durata inferiore da comunicare obbligatoriamente al dichiarante.

Articolo 7 Modulistica e relativi allegati

1. I modelli per le comunicazioni e la presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ed i contenuti tecnici dei relativi allegati, compresi i formati dei documenti digitali, sono adottati e modificati con atto del responsabile del Servizio competente sulla base delle disposizioni del presente regolamento e delle norme statali e regionali di riferimento.

Articolo 8 Deposito cauzionale e pagamenti

1. Nei casi in cui la Legge o il Regolamento Forestale prevedono la costituzione di un deposito cauzionale questo deve essere costituito mediante deposito infruttifero presso la Tesoreria dell'Unione oppure mediante adeguata fidejussione bancaria o assicurativa con le garanzie previste nello schema predisposto dal responsabile del Servizio competente.

2. Lo svincolo della cauzione avviene a seguito di specifico atto del responsabile del Servizio competente.

3. Nei casi in cui il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato presso la Tesoreria dell'Unione o mediante bollettino postale o bonifico bancario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al suddetto pagamento.

3bis) L'importo delle cauzioni previste dalla normativa forestale sono calcolate nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa mediante analisi dei prezzi e computo metrico estimativo compilati utilizzando per quanto possibile il prezzario regionale.

4. Il pagamento delle somme dovute dai trasgressori o dagli obbligati in solido a seguito della irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Forestale avviene tramite versamento presso la Tesoreria dell'Unione o mediante bollettino postale o bonifico bancario o i servizi di pagamento on line predisposti dall'Unione.

Articolo 8 bis Ripristino

E' attribuita alla competenza della Giunta Esecutiva l'autorizzazione a prescrivere i lavori di ripristino in attuazione delle norme vigenti in materia di foreste in danno dei responsabili. A tal fine il responsabile del servizio competente propone alla Giunta Esecutiva i lavori di ripristino predisponendo una istruttoria tecnico – amministrativa.

Nel caso si proponga l'attuazione dei ripristini in economia nella forma dell'amministrazione diretta dovrà essere acquisito anche il parere tecnico del responsabile del servizio competente.

A seguito dell'approvazione dell'intervento di ripristino da parte della Giunta esecutiva il Responsabile del servizio competente intima ai responsabili l'esecuzione degli interventi di ripristino ed attua le norme vigenti.

Per i costi e le spese di ripristino della viabilità di uso pubblico possono essere utilizzate eventuali cauzioni costituite dal responsabile, a favore dell'Unione o dei comuni membri, a garanzia dei ripristini per i danneggiamenti provocati alla viabilità ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le istanze la cui presentazione è ammessa mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controllo periodico a campione da apposita commissione composta dal responsabile del servizio competente in

materia di attuazione della normativa forestale regionale o da un suo delegato e da due componenti dell'ufficio.

2. Le modalità ed i criteri oggettivi di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo sono descritti in apposito verbale.

3. Qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il responsabile del servizio competente può effettuare tutti i controlli necessari per accertare la veridicità di quanto dichiarato. Il responsabile del servizio competente può impartire disposizioni generali circa i controlli ordinari sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive da effettuare durante le istruttorie.

4. Le disposizioni impartite in ordine all'effettuazione dei controlli di cui al commi precedenti e i relativi risultati sono comunicati al responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Unione.

Articolo 10 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento in materia di procedimento amministrativo, accesso e riservatezza dell'Unione ove e in quanto compatibile e alle disposizioni di legge e di regolamento in materia forestale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 31 del 23/11/2018.

3. La modulistica in uso resta valida fino alla sostituzione con i modelli di cui all'articolo 5 effettuata dal responsabile competente entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Unione.